



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Archimede"**

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)
Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007
e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it
C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003
Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y
www.istitutosuperiorearchimede.edu.it

CIRCOLARE n. 406 del 23/06/2022

*Agli Studenti e Alle Studentesse delle Classi Quinte
Alle Famiglie
Al personale docente
All'Ufficio Didattica
Alle Commissioni per l'esame di Stato
Al sito web
Alla Bacheca del Registro elettronico
Atti
Al DSGA*

OGGETTO: *Comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti per gli Esami di Stato a.s. 2021/22*

In ottemperanza alle disposizioni (**O.M 65/2022**) previste per le operazioni degli esami di Stato, si rende noto quanto segue in merito alla pubblicazione degli esiti scolastici per l'a.s. 2021/2022:

- Pubblicazione punteggi prove scritte – O.M. art. 21, co. 3

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato: tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione; distintamente per ogni classe, **solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

- Calendario dei colloqui – O.M. art. 15, co. 6

Per i candidati interni il calendario dei colloqui viene reso disponibile **nell'area riservata del registro elettronico** cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni viene trasmesso via email.

- Pubblicazione degli esiti finali – O.M. art. 29, co. 1

In relazione agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione l'Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 l'Articolo 29 (Pubblicazione dei risultati) rubrica quanto segue:

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 28 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, **unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "*Non diplomato*" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
4. **Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode**, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'**acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze**.

- Prove d'esame non equipollenti

Si ricorda che agli **studenti con disabilità** per i quali siano state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d'esame non equipollenti, è rilasciato l'attestato di credito formativo. Il riferimento all'effettuazione delle **prove d'esame non equipollenti** è indicato **solo nell'attestazione** e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Anche per i **candidati con certificazione di DSA** che avessero seguito un percorso didattico differenziato o che avessero sostenuto prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, il riferimento all'effettuazione di tali prove differenziate andrà indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Teresa Cirmena